

In data 28 giugno, in **Gazzetta Ufficiale**, è stata pubblicata una comunicazione di rettifica **che reinserisce la confisca** obbligatoria **anche nel caso di auto-riciclaggio all'interno del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90** per l'attuazione della IV Direttiva Europea n. 2015/849 riguardante la "Prevenzione dell'Uso del Sistema Finanziario a Scopo di Riciclaggio dei Proventi di Attività Criminose" oltre che al finanziamento del terrorismo. Direttiva che modifica le Direttive europee n. **2005/60 Ce** e **2006/70** con attuazione del **Regolamento Ue n.2015/847** che riguarda i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento **Ce n.1781/2006**.

Il **Dlgs 90/2017** (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.140 del 19 giugno 2017-Supplemento ordinario n.28) entra in vigore il **4 luglio 2017**, di conseguenza il Governo ha corretto l'**art.72 comma 4** del provvedimento che riportava la precedente versione dell'**art.648-quarter** del **Codice penale** sulla confisca, prima dell'introduzione del reato di **auto-riciclaggio**.

La versione dell'**art.648-quarter** del **Codice penale** era stato infatti modificato dalla **Legge sul rientro dei capitali (n.186/14)** con decorrenza **2015** che aveva introdotto il nuovo reato di **auto-riciclaggio**(applicabile anche ai reati tributari), integrando le fattispecie di confisca obbligatoria e per equivalente anche in caso di condanna per il reato di auto-riciclaggio previsto dal nuovo **art.648-1ter** del **Codice penale**. *Le conseguenze dell'entrata in vigore del nuovo Decreto sulla normativa auto-riciclaggio, senza la correzione, sarebbe stata l'abolizione della confisca per auto-riciclaggio per il principio del favor rei.*

Continuerà, dunque, ad essere possibile (nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti anche per il reato di auto-riciclaggio-oltre che per quello di riciclaggio e per quello di utilizzo di beni od altra utilità di provenienza illecita -) la confisca obbligatoria dei beni che ne costituiscono il prodotto/profitto di tali reati, salvo che appartengono a persone estranei al reato stesso. In più, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, il Giudice potrà ancora ordinare la confisca delle somme di denaro/beni/altre utilità delle quali i responsabili hanno la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto/profitto/prezzo del reato.

Photo by [dewarsrepealday](#) 